



Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio
Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante trincea disperdente, delle acque meteoriche di prima pioggia e dell'autorizzazione all'immissione scarico nella rete di fognatura bianca delle acque di seconda pioggia, in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo ai sensi dell'art. 14 comma 3, del R.R. n. 26/2013, per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione alla via per Vernole – richiedente società "Germani Luigi & Vito Cretì S.r.l."

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 36 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:
 - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;

- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: *"i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura"*;
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: *"il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31"*;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lg. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- il D. Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla *"gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati"*, artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l'esercizio;
- con direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09 aprile 2002 sono state date indicazioni per la piena applicazione del Regolamento Comunitario nr. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti (allegato C);
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- con nota prot. n. 104851 del 09/09/2015 il SUAP comunale trasmetteva alla Provincia di Lecce e per conoscenza al Settore Ambiente di questa A.C., l'istanza di AUA presentata al protocollo generale in data 27/07/2015 al n. 89243, dalla società Germani Luigi & Vito Cretì S.r.l. e per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione siti in Lecce alla via Vernole, in sostituzione: dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante trincea disperdente, delle acque meteoriche di prima pioggia e dell'autorizzazione all'immissione scarico nella rete di fognatura bianca delle acque di seconda pioggia, in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo ai sensi dell'art. 14 comma 3, del R.R. n. 26/2013iscrizione al nr. 171 del registro provinciale utilizzatori rifiuti, già rilasciata con D.D. nr. 331 del 11.02.2011, così come modificata dalla D.D. 1552 del 22.07.2014;
- con nota prot. n. 71740 del 25/11/2015 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 289/2015 che recepiva la determinazione n. 2067 del 24/11/2015 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
- nella suddetta determinazione provinciale si riportava altresì:

- *l'impianto effettua i trattamenti conformi a quanto sopra destinando le acque depurate di prima pioggia al riutilizzo per subirrigazione, mediante trincee disperdenti, delle aree a verde retrostanti l'impianto e le acque di dilavamento successive, in parte al medesimo recapito, mediante plenum di accumulo, nonché, per il surplus, allo scarico in rete di fognatura separata;*
- *Il SUAP del Comune di Lecce, prima del rilascio del titolo abilitativo finale di A.U.A. avrà cura di integrare il presente provvedimento dell'autorizzazione allo scarico nella rete di fognatura bianca (di competenza comunale ai sensi dell'art. 14, comma 3, del R.R. n. 26/13) per le acque di seconda pioggia, in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo;*
- con provvedimento prot. n. 0163850/2015 del 22/12/2015 il Settore ambiente di questa A.C. rilasciava alla "Germani Luigi & Vito Creti S.r.l." con sede legale in Calimera (LE) alla via Europa n. 113/A e recante P.IVA 00160550752, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Giuseppe CRETÌ nato a Lecce (LE) il 05/09/1968 ed ivi residente alla via Alfonso Dell'Acaia n. 1 – C.F. CRTGPP68P05E506B, all'immissione nella fognatura comunale bianca, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia opportunamente trattate ed in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti sito in Lecce alla via per Vernole;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- con nota prot. n. 104851 del 09/09/2015 il SUAP comunale trasmetteva alla Provincia di Lecce e per conoscenza al Settore Ambiente di questa A.C., l'istanza di AUA presentata al protocollo generale in data 27/07/2015 al n. 89243, dalla società Germani Luigi & Vito Creti S.r.l. e per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione siti in Lecce alla via Vernole, in sostituzione: dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante trincea disperdente, delle acque meteoriche di prima pioggia e dell'autorizzazione all'immissione scarico nella rete di fognatura bianca delle acque di seconda pioggia, in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo ai sensi dell'art. 14 comma 3, del R.R. n. 26/2013 iscrizione al nr. 171 del registro provinciale utilizzatori rifiuti, già rilasciata con D.D. nr. 331 del 11.02.2011, così come modificata dalla D.D. 1552 del 22.07.2014;
- con nota prot. n. 71740 del 25/11/2015 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 289/2015 che recepiva la determinazione n. 2067 del 24/11/2015 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
- nella suddetta determinazione provinciale si riportava altresì:
 - *l'impianto effettua i trattamenti conformi a quanto sopra destinando le acque depurate di prima pioggia al riutilizzo per subirrigazione, mediante trincee disperdenti, delle aree a verde retrostanti l'impianto e le acque di dilavamento successive, in parte al medesimo recapito, mediante plenum di accumulo, nonché, per il surplus, allo scarico in rete di fognatura separata;*
 - *Il SUAP del Comune di Lecce, prima del rilascio del titolo abilitativo finale di A.U.A. avrà cura di integrare il presente provvedimento dell'autorizzazione allo scarico nella rete di fognatura bianca (di competenza comunale ai sensi dell'art. 14, comma 3, del R.R. n. 26/13) per le acque di seconda pioggia, in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo;*

- con provvedimento prot. n. 0163850/2015 del 22/12/2015 il Settore ambiente di questa A.C. rilasciava alla società "*Germani Luigi & Vito Creti S.r.l.*" con sede legale in Calimera (LE) alla via Europa n. 113/A e recante P.IVA 00160550752, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Giuseppe CRETÌ nato a Lecce (LE) il 05/09/1968 ed ivi residente alla via Alfonso Dell'Acaia n. 1 – C.F. CRTGPP68P05E506B, all'immissione nella fognatura comunale bianca, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia opportunamente trattate ed in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti sito in Lecce alla via per Vernole;
- il R.R. 26/13 prevede all'art. 10, commi 1 e 4, per le aree a rischio di dilavamento di sostanze pericolose (ricadenti nel capo II dello stesso regolamento), l'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successivo nonché l'obbligo di trattamento separato delle stesse;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società "*Germani Luigi & Vito Creti S.r.l.*" con sede legale in Calimera (LE) alla via Europa n. 113/A e recante P.IVA 00160550752, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Giuseppe CRETÌ nato a Lecce (LE) il 05/09/1968 ed ivi residente alla via Alfonso Dell'Acaia n. 1 – C.F. CRTGPP68P05E506B, per la distribuzione carburanti sito in Lecce alla via per Vernole, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- autorizzazione all'immissione/scarico nella fognatura comunale bianca, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia opportunamente trattate ed in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo.

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
 - autorizzazione all'immissione/scarico nella fognatura comunale bianca, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia opportunamente trattate ed in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo.

a favore della società "*Germani Luigi & Vito Creti S.r.l.*" con sede legale in Calimera (LE) alla via Europa n. 113/A e recante P.IVA 00160550752, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. **Giuseppe CRETÌ** nato a Lecce (LE) il 05/09/1968 ed ivi residente alla via Alfonso Dell'Acaia n. 1 – C.F. CRTGPP68P05E506B, per la distribuzione carburanti sito in Lecce alla via per Vernole;
2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 71740 del 25/11/2015 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 289/2015 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n. 2067 del 24/11/2015;
3. **di sottoporre** la società "*Germani Luigi & Vito Creti S.r.l.*", nella persona del suo Amministratore Unico, sig. **Giuseppe CRETÌ**, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013 – acque meteoriche di prima pioggia ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013 - la società:
 - realizzerà i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP Comunale;
 - darà comunicazione, al Comune di Lecce ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, della realizzazione degli interventi di adeguamento inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento degli scarichi approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia del 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;

- ad opere di adeguamento realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - ad opere di adeguamento realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
 - effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Comune di Lecce – Servizio Ambiente, l'Arpa, la ASL competente e il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
 - procedere ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto.
- b) con riferimento all'autorizzazione all'immissione/scarico nel collettore comunale delle acque bianche - la società è autorizzata con le seguenti specifiche prescrizioni:
1. rispettare quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con particolare attenzione ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del richiamato D.Lgs. – scarico in rete fognaria;
 2. è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura bianca le acque rivenienti dai locali servizi igienici e similari e/o da impianti di autolavaggio e similari che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere;
 3. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 4. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
 5. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti 3. e 4. precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
 6. sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
 7. al fine di quanto sopra, la ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale e presso laboratori autorizzati le analisi chimiche e batteriologiche per la verifica dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il rapporto di prova e campionamento dovrà essere corredato dal giudizio conclusivo a firma di professionista competente, dal quale si evinca il rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa, le stesse analisi devono essere trasmesse oltre che all'ufficio ambiente del Comune di Lecce anche agli uffici dell'Arpa Puglia Dap di Lecce;
 8. la ditta dovrà verificare periodicamente la perfetta tenuta stagna delle vasche, per mantenere in efficienza l'impianto, come previsto dalla normativa vigente;
 9. la manutenzione dell'impianto dovrà essere effettuata almeno ogni sei mesi da personale qualificato e con periodicità massima di cinque anni, l'impianto dovrà essere svuotato e sottoposto ad un'ispezione che comprende la tenuta stagna, la resistenza statica, le condizioni strutturali interne ed esterne, la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
 10. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice degli impianti, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge. Si

dovrà procedere periodicamente all'asportazione dei fanghi di sedimentazione ed al lavaggio dei filtri e, in funzione dell'utilizzo dell'impianto e del carico inquinante, al controllo visivo mensile delle vasche di sedimentazione e di disoleazione;

11. i filtri dell'impianto di trattamento dovranno essere consegnati a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato su un registro;
 12. l'olio recuperato dalla camera di raccolta dovrà essere consegnato a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato tramite un registro vidimato di carico e scarico;
 13. presso l'impianto dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - c) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
 14. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Settore scrivente, alla Provincia di Lecce nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce;
 15. la ditta dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio Ambiente del Comune di Lecce, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;
4. **dare atto** che il Comune di Lecce per il tramite dello sportello SUAP – Settore Urbanistica si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - richiesto dalla Provincia di Lecce, Comune di Lecce – Settore Ambiente e/o da altra autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
 5. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
 6. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
 7. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
 8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
 9. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
 - a) Alla società "*Germani Luigi & Vito Creti S.r.l.*" con sede legale in Calimera (LE) alla via Europa n. 113/A;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
 - c) Al Settore LL.PP. di questa Amministrazione Comunale, via XX Settembre n. 37
 - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;

- e) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - f) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
 - g) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
 - h) Alla Polizia Provinciale, Palazzo ex Consorzi SISRI - Zona Industriale - Lecce;
10. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
11. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
12. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO
IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
(Arch. Fernando BONOCUORE)

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originariamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.



Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00004/2016-CDR XIV del 14/01/2016

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 00032-2016 del 14/01/2016

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante trincea disperdente, delle acque meteoriche di prima pioggia e dell'autorizzazione all'immissione scarico nella rete di fognatura bianca delle acque di seconda pioggia, in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo ai sensi dell'art. 14 comma 3, del R.R. n. 26/2013, per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione alla via per Vernole – richiedente società "Germani Luigi & Vito Creti S.r.l."

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 14/01/2016 al 28/01/2016 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 31 , composta da n° 8 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, lì 19 GEN. 2016

Firma e Timbro dell'Ufficio
IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.